



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo

"Nunzio Ingannamorte" BAIC888007

Via Francesco Baracca, 62 -70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) TEL. e FAX 080/3264277

<http://www.ingannamorte.edu.it> – baic888007@pec.istruzione.it - baic888007@istruzione.it

Scuola Secondaria di 1° Grado "N. Ingannamorte" C.M. BAMM888018

Scuola Primaria "Soranno" C.M. BAEE888019

Scuola dell'Infanzia "Albero Azzurro" C.M. BAAA888003

C.F. 91112600720

Gravina in Puglia, data del protocollo

Circolare n. 48/22-23

Ai docenti in servizio anno scolastico 2022-2023

Al personale ATA

Ai genitori degli alunni

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 – indicazioni operative

Con la presente si comunica che lo scrivente con proprio Decreto prot. 5579 del 7 ottobre 2022 ha indetto, giusta la Nota dell'USR per la Puglia prot. 42844 del 6 ottobre 2022, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto del triennio 2022/2023, 2023/2024; 2024/2025. **Le predette elezioni si terranno domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.**

Ai sensi dell'Articolo 32 della Ordinanza Ministeriale del 15 luglio 1991 n. 215 le S.V possono presentare le liste seguendo le procedure sottoelencate:

1. Ciascuna lista può essere presentata
 - a) Da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
 - b) Da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
 - c) Da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
3. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del ventesimo giorno e non oltre le ore 12 del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni **pertanto le liste devono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 7 novembre 2022 fino alle ore 12.00 del 12 novembre 2022.** Si ricorda che i membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere essi stessi candidati.
4. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate ai sensi del successivo articolo 34 comma 3 della OM 215/1991 ("qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all'albo,

con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste”).

5. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

In merito alla presentazione dei candidati e dei programmi si fa riferimento a quanto indicato dall'articolo 35 della Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215:

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione per le rispettive categorie da rappresentare;
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal diciottesimo al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal trentesimo al secondo giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi;
3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni;
4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
5. Il direttore didattico o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

Si ricorda, infine, che nei giorni interessati dalle elezioni sarà allestito un seggio elettorale presso la sede centrale e un seggio per ciascuno dei due plessi della nostra scuola. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede. Il dirigente scolastico, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, può costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal direttore didattico o preside su designazione della commissione elettorale di istituto. I seggi sono nominati in data non successive al quinto giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Martorano
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Articolo 3 comma 3 del dlgs 39/1993)*